

Codice deontologico

Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori)

Come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera b) dello Statuto dell'Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori) (di seguito "Associazione"), al fine di garantire il corretto esercizio della professione di Mentore da parte dei Soci, l'Associazione adotta il presente Codice deontologico (di seguito "Codice"), composto da quattro articoli e i relativi commi, che i Soci si impegnano a rispettare ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera d) e comma 3 lettera b) dello Statuto.

Art. 1. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il Mentoring favorisce il riconoscimento della dignità e del valore della persona, contro ogni discriminazione, garantendo il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la partecipazione attiva alla crescita delle organizzazioni di cui l'individuo è parte.
2. Ai fini del presente Codice, con il termine "Mentoring" si intende la metodologia formativa basata sulla relazione non gerarchica tra un "Mentore", soggetto dotato di una specifica competenza ed esperienza di rilevanza e durata sufficienti a qualificarlo come esperto, ed un "Mentee", soggetto che desidera essere guidato dal Mentore nel proprio percorso di crescita personale orientata alla realizzazione professionale.
3. Ai fini del presente Codice, con il termine "Sponsor" si intende l'individuo o l'organizzazione che, eventualmente, commissiona e finanzia l'intervento di Mentoring pur non intervenendo o interferendo in alcun modo nello svolgimento del medesimo.

Art. 2. RESPONSABILITÀ

1. E' responsabilità primaria del Mentore offrire il miglior servizio possibile al Mentee e allo Sponsor e comportarsi in modo tale da non causare loro alcun danno. Il Mentore si impegna ad operare con dignità, autonomia e responsabilità personale.
2. Il Mentore si adopera per comprendere a fondo le aspettative del Mentee e dello Sponsor e si assicura che questi ultimi comprendano come tali aspettative debbano essere soddisfatte. Il Mentore incoraggia il Mentee ad andare oltre a quello che inizialmente pensava fosse possibile, aiutandolo a sviluppare il suo processo creativo.
3. Il Mentore si adopera per creare un ambiente nel quale il Mentee sia focalizzato ed abbia opportunità di apprendimento e si assicura che la relazione di Mentoring rifletta il contesto nel quale si svolge il suo intervento.
4. Il Mentore si adopera per essere degno della fiducia in lui riposta dal Mentee e dallo Sponsor e per relazionarsi con il Mentee in modo da essere a lui/lei adatto e compatibile. Il Mentore si adopera per instaurare un rapporto il più possibile egualitario e non gerarchico con il Mentee, mostrandosi aperto, vulnerabile ai commenti del Mentee nei confronti del proprio operato e disponibile a fornire riscontri onesti e sinceri anche se potenzialmente origine di disagio per una o entrambe le parti.
5. Il Mentore instaura una comunicazione chiara, aperta e bilaterale con il Mentee, trasmettendogli le informazioni e le conoscenze che ritiene opportune a conseguire gli obiettivi concordati di crescita e sviluppo del medesimo ed ascoltando il Mentee a livello fisico, intellettuale, emozionale ed intuitivo per individuarne sia i punti di forza che le aree di crescita e sviluppo nel pieno rispetto delle differenze di stile, cultura e linguaggio.
6. Il Mentore è consapevole della possibilità che nella relazione di Mentoring possano emergere conflitti di interesse, di natura economica o emotiva. Nel caso in cui il Mentore si renda conto dell'emergere di tali conflitti, li affronta tempestivamente ed adotta tutti i provvedimenti nella sue disponibilità utili a prevenire o sanare danni al Mentee e/o allo Sponsor.
7. Il Mentore mantiene nel tempo il livello di riservatezza ritenuto appropriato e concordato con il Mentee all'inizio del rapporto. In accordo con il Mentee, il Mentore ha facoltà di opporre tale livello di riservatezza anche nei confronti dello Sponsor. Il Mentore rivela le informazioni di cui è venuto a conoscenza dal Mentee solo nei casi esplicitamente concordati con quest'ultimo, fatti salvi i casi in cui la divulgazione delle informazioni siano imposti dalla legge o si renda indispensabile dalla necessità di prevenire o evitare al Mentee o ad altri un serio ed imminente pericolo.
8. Il Mentore agisce in piena osservanza delle leggi vigenti nel Paese in cui opera e non incoraggia, assiste o collude comportamenti disonesti, illegali, non professionali o discriminatori del Mentee o di altri. Il Mentore non sfrutta in alcun modo la relazione con il Mentee e lo Sponsor avanzando richieste non previste nel contratto di prestazione, finanziarie, sessuali o di altro tipo, che travalichino la relazione professionale. Il Mentore assicura che il contratto di prestazione abbia la durata concordata con il Mentee e/o lo Sponsor.
9. Il Mentore comprende che le proprie responsabilità professionali continuano oltre il termine contrattuale della relazione di Mentoring. In particolare, ma non esclusivamente, tali responsabilità includono:
 - a) mantenere la riservatezza concordata su tutte le informazioni relative al Mentee e allo Sponsor;

- b) evitare qualsiasi forma di sfruttamento della relazione passata;
- c) fornire ogni genere di *follow-up* che sia stato precedentemente concordato;
- d) conservare in modo sicuro e protetto tutti gli atti ed i dati relativi alla relazione.

Art. 3. PROFESSIONALITÀ

1. Dopo aver analizzato con il potenziale Mentee e/o lo Sponsor gli obiettivi che i medesimi intendono perseguire con l'intervento di Mentoring, aver concordato i parametri per misurare il successo dell'attività e concluso un contratto di prestazione che stabilisca gli obblighi delle parti e l'onorario per il servizio, il Mentore concorda con il Mentee un calendario delle sessioni di Mentoring ed organizza lo svolgimento delle medesime nella tempistica e logistica adeguate al perseguimento degli obiettivi concordati. Tali sessioni sono condotte una per volta, con una sessione di feedback tra ognuna di loro, prevedendo sufficientemente tempo tra le sessioni per permettere al Mentee di applicare ciò che ha appreso e sviluppato. Il Mentore offre al Mentee specifico riscontro verbale e/o scritto su ciascuna sessione al fine di consentire al Mentee di avere piena consapevolezza dello stadio di avanzamento della relazione di Mentoring in rapporto agli obiettivi concordati. In ogni caso, il Mentore non garantisce il conseguimento degli obiettivi concordati in concomitanza di specifiche sessioni o dell'intero programma, ma garantisce il proprio impegno ad adottare tutti i comportamenti che, nel rispetto del presente Codice, contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi.

2. Il Mentore informa il Mentee e lo Sponsor del contenuto del presente Codice al fine di consentire loro una verifica continua dell'effettiva applicazione del medesimo da parte del Mentore in ogni fase della relazione di Mentoring.

3. Il Mentore può fornire un servizio di supervisione e/o di assessment di altri Mentori in relazione alle loro competenze nel campo del Mentoring e può promuovere la diffusione della conoscenza della metodologia del Mentoring nella società con qualsiasi attività che, nel rispetto del presente Codice, ritenga opportuna in maniera individuale o consociata.

4. Il Mentore comprende e rispetta i requisiti formativi e professionali previsti attualmente ed in futuro dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell'Associazione per l'adesione ed il mantenimento della qualifica di Socio. Il Mentore garantisce che il suo livello di esperienza e conoscenza sia adeguato a soddisfare le esigenze del Mentee e dello Sponsor e che le sue abilità pratiche siano tali da permettergli di operare secondo il presente Codice ed ogni suo futuro aggiornamento. Egli si impegna a sviluppare ed elevare continuamente il proprio livello di competenza partecipando ad attività formative qualificate e atte a favorire lo sviluppo professionale continuo e, ove possibile, stabilendo e mantenendo relazioni di scambio professionale focalizzato sull'evoluzione delle competenze.

5. Il Mentore opera sempre nei limiti delle proprie competenze, sa riconoscere quando tali competenze sono potenzialmente insufficienti e quando è necessario indirizzare il Mentee verso un Mentore maggiormente adeguato alle esigenze del medesimo, o supportarlo nella ricerca di altro professionista, quale un coach, uno psicologo, uno psicoterapeuta, un consulente legale, economico-finanziario o altro. Il Mentore si assicura che ogni affermazione sulla propria competenza professionale, titoli e qualifiche sia spiegata in modo chiaro ed esauriente ai potenziali Mentee e Sponsor e che non siano asserite o sottintese affermazioni false o fuorvianti in qualsiasi materiale pubblicato. Il Mentore dimostra rispetto nei confronti delle diverse metodologie di Mentoring e degli altri professionisti operanti nel settore e non presenta in nessun caso il lavoro e le opinioni di altri come propri.

Art. 4. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 dello Statuto, le modifiche al presente Codice sono approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.

2. Le norme del presente Codice e delle sue eventuali successive modifiche sono di natura vincolante e la loro inosservanza da parte dei Soci è sanzionabile ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) dello Statuto.

3. Il Mentee, lo Sponsor o chiunque altro ritenga che un Socio abbia agito in contrasto con il presente Codice deve in prima istanza segnalare le presunte violazioni allo stesso Mentore al fine di cercare di ridurre ove possibile le conseguenze delle medesime ed adottare gli atti necessari a ristabilire la correttezza dell'operato del Mentore e prevenire il rischio di recidiva. Ciascuna delle parti può invocare l'assistenza dell'Associazione nel trovare una soluzione alla controversia indirizzando apposita richiesta al Presidente dell'Associazione. Se una delle parti non è rimasta soddisfatta, può inoltrare un reclamo formale al Presidente dell'Associazione, che trasmette tempestivamente suddetto reclamo al Collegio dei Proviviri che si pronuncia nel merito e prende ogni necessario provvedimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) dello Statuto.